

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3143

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, COLUCCI, CRISTONI, D'AMATO CARLO, D'ADDARIO,  
FINCATO, CAVICCHIOLI**

*Presentata il 14 settembre 1988*

**Riconoscimento retroattivo delle anzianità pregresse per il personale della scuola collocato a riposo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a dare attuazione legislativa alla sentenza n. 504 del 5 maggio 1988 con la quale la Corte costituzionale riconosce la lesione di diritti soggettivi, immediatamente precettivi, in riferimento ad una normativa in contrasto con i principi dettati con gli articoli 3, 33, 38 della Costituzione.

Si tratta del riconoscimento retroattivo del diritto alle anzianità pregresse per il personale della scuola collocato a riposo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979.

Come è noto la legge 11 luglio 1980, n. 312, prescrive che i dipendenti statali vengano inquadrati nelle qualifiche funzionali retributive e il titolo II detta le norme per il personale della scuola. L'articolo 46 della predetta legge ne disciplina l'inquadramento disponendo, per il personale in servizio, la decorrenza al 1°

giugno 1977 agli effetti giuridici e al 1° aprile 1979 agli effetti economici. Con lo stesso articolo 46 si esclude « la valutazione della anzianità pregressa » nel nuovo livello retributivo, ammettendo solo la conservazione del cosiddetto « maturato economico » della vecchia carriera con il meccanismo di cui al successivo articolo 51.

Di qui il conseguente notevole « appiattimento delle retribuzioni » e la « pesantissima conseguenza pensionistica » che il legislatore però si propone di recuperare programmando, con l'articolo 152, il ricalcolo della maggiore anzianità rispetto a quella convenzionale a cominciare dal triennio 1979-1981 e stabilendo « la priorità per coloro che maturano il diritto al trattamento di quiescenza ».

In effetti l'applicazione dell'accordo contrattuale si è verificato solo per il personale in servizio di ruolo alla data del 1°

febbraio 1981 in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

Infatti successivamente anche l'articolo 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, limita il riconoscimento della anzianità pregressa e l'attribuzione dei nuovi livelli e corrispondenti classi di cui alla legge 271, al personale cessato dal servizio nell'arco di tempo compreso fra il 2 aprile 1979 e il 31 gennaio 1981.

Sono così esclusi i cessati dal servizio dal 1° giugno 1977 al 1° aprile 1979.

La legge 141 del 1985 con l'articolo 7 ha riconosciuto, tardivamente, ai pensionati della scuola del periodo 1° giugno 1977-31 marzo 1979, il diritto alla intera anzianità di servizio, ma con effetti economici decorrenti non già dalla stessa data stabilita per i pensionati collocati a riposo tra il 1° aprile 1979 e il 31 giugno 1981, ma con decorrenza limitata al 1° gennaio 1986 per il 50 per cento e al 1° gennaio 1987 per il rimanente 50 per cento.

Ora la Corte costituzionale con sentenza n. 504 del 1988 ha pronunciato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto-legge n. 255 del 1981 come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 nella parte in cui non prevede l'estensione al personale della scuola collocato in quiescenza nel periodo dal 1° giugno 1977 al 1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data.

La sentenza è di natura « interpretativa-additiva » e precedenti vincoli estendono il beneficio a favore di tutto il personale della scuola a riposo dal 1° giugno 1977 al 1° aprile 1979.

La Corte costituzionale denuncia una normativa che viola i contenuti degli articoli 3, 33, 38 della Costituzione.

I moltissimi ricorsi tuttora pendenti su tale materia non potranno essere diversamente interpretati.

Onorevoli Colleghi, per questi motivi urge che un intervento legislativo attui senza indugio, il disposto della sentenza del supremo giudice della legge, restituendo il godimento di diritti soggettivi perfetti violati da una normativa costituzionalmente illegittima.

Si tratta di eliminare considerevoli disparità di trattamento economico tra soggetti titolari degli stessi diritti.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al personale della scuola collocato a riposo nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979 è esteso dal 1° febbraio 1981 il riconoscimento retroattivo dei benefici economici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 1° aprile 1979 sulla base delle intere anzianità di servizio da calcolarsi nei nuovi livelli retributivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.